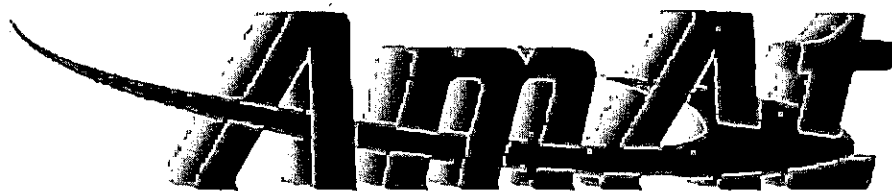


T369/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1022

BANCA POPOLARE PUGLIESE

ESTIMAZ. PARZ. COPIEGNA ANNI 1/1

T369/20

ORD. 563 24/04/2020 563


AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.022	27/04/2020			9.570,79

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Via Provinciale Matino, 5

73052 Parabita (LE)

Partita IVA: 02848590754 C.F. 02848590754

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: novemilacinquecentosettanta e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT53F0526279749DK0068724048

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINZIONE PARZIALE CONTR. CESSIONE N. CQ71312 COMEGNA ANNA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	9.570,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.570,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.570,79	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 24/04/2020

COMUNICAZIONE INTERNA

All' UFFICIO RAGIONERIA

S E D E

Dalle somme complessivamente accantonate della ex dipendente Sig.ra Comegna Anna effettuare un bonifico bancario di € 9.570,79 a favore della Banca Popolare Pugliese a titolo di parziale estinzione del contratto di cessione n. CQ71312 sul seguente IBAN:

IT53F0526279749DK0068724048

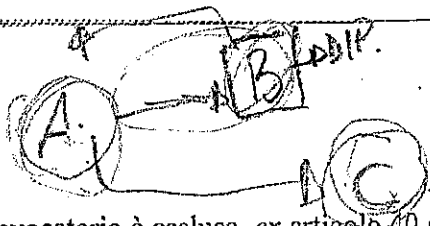
IL FF. CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(*Enrico PICCHI*)

P.N. 5582

24/04/2020

P.2. 24/4/2020

[Signature]



La stessa azione revocatoria è esclusa, ex articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per i prestiti accordati alle imprese artigiane.

Un'ulteriore tutela è inoltre prevista per i mutui fondiari dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in quanto l'azione esecutiva può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Della somma ricavata dall'esecuzione solamente la parte eccedente la quota spettante alla banca va, eventualmente, attribuita al fallimento.

Ciò posto, si è dell'avviso che anche le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento possono ritenersi escluse dall'applicazione della norma in esame.

CESSIONE DEL CREDITO

E' stato chiesto quali effetti produce la cessione del credito, come prevista dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile (e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa), sulla normativa *de qua*.

~~Sul punto, si ritiene che la verifica prevista dall'articolo 48-bis vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, si è dell'avviso che nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) - subentrato nel rapporto con la Pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea - non sussistano i presupposti per procedere alla verifica disciplinata dal Regolamento.~~

Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'Amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'articolo 48-bis.

FACTORING

Anche per quanto concerne alcune operazioni di finanziamento, quali quelle scaturenti da contratti di factoring, ancorché configurati come meccanismi più complessi della cessione del credito, si ritiene possano essere effettuate analoghe considerazioni.